

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
PRESSO IL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PERMANENTE PER IL
MICROCREDITO (di seguito denominato CNM)**

**Art. 1
Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di consentire il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, anche in relazione allo svolgimento di progetti di ricerca o ad adempimenti amministrativi straordinari, nel rispetto della garanzia dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6 e 6-bis da ultimo modificato dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

**Art. 2
Ambito di applicazione**

1. Il conferimento di incarichi, secondo le tipologie di seguito individuate, può avvenire, in vigore della pianta organica, solo in via eccezionale, per esigenze temporanee e non deve riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) *incarichi di studio*, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale sarà la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) *incarichi di ricerca*, riguardanti lo svolgimento di attività di studio e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati ;
 - c) *consulenze*, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, di valutazioni, di espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni poste dall'ente;

d) altri incarichi, consistenti in prestazioni con oggetto diverso dalle classificazioni sopra riportate (quali ad esempio le attività inerenti il supporto ai servizi tecnici dell'Ente);

Art. 3 **Individuazione del fabbisogno**

1. L'affidamento dell'incarico è consentito per lo svolgimento di prestazioni di natura temporanea e qualificata.
2. Il collaboratore dovrà essere in possesso di diploma universitario o titolo superiore. Si prescinde dal requisito di cui sopra per attività che devono essere svolte da:
 - professionisti iscritti in ordini e albi;
 - soggetti con esperienza in aziende di rilievo nazionale e internazionale che operano nel settore finanziario
 - soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo;
 - soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali.
3. L'incarico può essere affidato dal Segretario Generale per le esigenze del CNM sentita l'apposita Commissione.
4. Il conferimento dell'incarico, in vigore della pianta organica, dovrà essere preceduto dall'istanza da parte del responsabile della struttura interna, ove costituita, nella quale vengano espresse in particolare le motivazioni inerenti la necessità di conferimento dell'incarico e le competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dallo stesso.
5. L'incarico può essere affidato, in vigore della pianta organica, solo dopo aver accertato la difficoltà di far fronte alle esigenze dell'Ente utilizzando personale in servizio, attraverso una apposita procedura di verifica delle professionalità interne e previo accertamento della compatibilità della spesa prevista; qualora si tratti di esigenze connesse allo svolgimento di programmi o progetti di ricerca, il conferimento dell'incarico dovrà essere preceduto dalla verifica della copertura finanziaria derivante dall'iscrizione in bilancio dei relativi fondi di finanziamento.
6. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e/o a progetti specifici e determinati, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento al CNM
7. E' vietato il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie in presenza di una adeguata struttura organizzativa interna.

Art. 4 **Individuazione delle professionalità**

1. Al fine di individuare le professionalità occorrenti il Segretario Generale, valutate le esigenze del CNM, pubblica un apposito avviso nel sito Web del CNM nel quale siano evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) specifici requisiti morali e psicoattitudinali necessari alla gestione di progetti di micro-finanza e finanza etica;

- c) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- d) durata dell'incarico;
- e) luogo dell'incarico, ove sia diverso dalla città di Roma o dalla sede del CNM;
- f) compenso per la prestazione, che verrà in seguito contrattualmente formalizzato;
- g) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso sarà individuato un termine per la presentazione dei curricula.

Art. 5

Presentazione dei curricula

1. Entro il termine stabilito nell'avviso di cui all'articolo precedente devono pervenire i curricula, allegati alla domanda di partecipazione, dei soggetti interessati da cui risultino, ai fini dell'ammissione alla selezione, i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
 - c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - d) essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - diploma universitario o titolo superiore o in alternativa dei requisiti di cui all'articolo 3, punto 2 ;
 - specifici requisiti attitudinali e morali che i candidati dovranno possedere con riguardo alla gestione di progetti di finanza etica, lotta alla povertà ed alla esclusione finanziaria e sociale.

Art. 6

Procedura comparativa

1. La scelta del contraente viene effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, considerando la capacità acquisita nonché i titoli culturali e professionali conseguiti, che saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l'espletamento dello specifico incarico.
2. La procedura comparativa di cui al comma precedente è effettuata dall'apposita Commissione del CNM, sentito anche il responsabile della struttura interna .
3. Ad ogni singolo curriculum è attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative e/o delle metodologie di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) requisiti morali e psicoattitudinali;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività in relazione alla quale l'incarico è preordinato.

4. Per le collaborazioni riguardanti attività di durata superiore a dodici mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità del CNM relativamente agli incarichi di assistenza legale e tecnico-amministrativa verranno predisposti annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 7

Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione nella forma di lavoro autonomo, non possono essere conferiti a dipendenti in servizio presso il CNM in regime di part-time.
2. La persona individuata per lo svolgimento dell'incarico attraverso la procedura comparativa, deve presentare una dichiarazione attestante la professione e/o il suo stato di dipendente pubblico al fine di appurare l'assenza di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell'incarico. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia un pubblico dipendente, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001.

Art. 8

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le seguenti prestazioni:
 - a) le prestazioni occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica o saltuaria.
 - b) Le prestazioni occasionali riconducibili a fasi di piani o programmi del Committente che si svolgano in maniera del tutto autonoma, per i quali è previsto un compenso di modica entità, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Art. 9

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. La durata dell'incarico deve essere puntualmente determinata.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto di collaborazione. Il committente può prevedere una proroga ove ravvisi un motivato interesse per completare i progetti

per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

3. La determinazione del compenso è stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. Il compenso annuo non può superare la retribuzione annua del primo presidente della Corte di Cassazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma in regime mensile, rate mensili posticipate, ovvero potrà anche essere correlata alla conclusione di fasi oggetto dell'incarico.

Art. 10

Modalità di svolgimento delle prestazioni

- 1 La prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, pur nel rispetto delle esigenze lavorative dell'Ente.
- 2 Il collaboratore, se espressamente autorizzato, può utilizzare le apparecchiature, mezzi e le strutture del CNM, senza che tale utilizzo implichi, in nessun caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile della Risorsa Umana verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlato a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile della Risorsa Umana può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può richiedere al Segretario Generale di risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, il Responsabile della Risorsa Umana può richiedere al segretario Generale di provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 12

Sospensione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa

1. E' causa di sospensione dall'incarico, conferito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, la malattia superiore ai 30 giorni; in tal caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione.
2. Qualora al tempo della cessazione della causa di sospensione l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto, la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. E' altresì causa di sospensione dall'incarico conferito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, la maternità, per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza del 12 luglio 2007.

Art. 13

Criteri di recesso

1. Il CNM può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
2. Il collaboratore può recedere dal contratto prima della sua scadenza nel rispetto del termine di preavviso di trenta giorni; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
3. In caso di recesso del collaboratore in assenza del preavviso previsto dal contratto, il CNM può applicare al compenso determinato una detrazione, individuata nel contratto, a titolo di penale.

Art. 14

Aspetti previdenziali, fiscali ed assicurativi

1. Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico, relativamente al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

Art. 15

Pubblicità ed efficacia

1. All'avviso di cui all'art. 4 del presente Regolamento deve essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CNM.
2. L'indicazione della scelta del candidato verrà pubblicata, con gli estremi del relativo contratto, sul sito del CNM.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Art. 16
Norma transitoria

I rapporti di collaborazione coordinati e continuativi in essere alla data di approvazione del presente regolamento, nonché quelli che verranno stipulati successivamente, potranno essere prorogati fino all'entrata in vigore della pianta organica del CNM.

Il CNM potrà avvalersi di personale a tempo determinato nei limiti delle disponibilità di bilancio, previo effettuazione di prova selettiva ad evidenza pubblica.